MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 2

Per essere ammessi ai particolari usi agevolati, gli oli distillati indicati nell'art. 1 devono essere miscelati con i residui densi della lavorazione, aventi le caratteristiche riportate nella tabella C, lettera G), punto 2), comma I), annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, nella misura di un chilogrammo per ogni quintale di prodotto. Sui residui impiegati per la miscela e' dovuta l'imposta di fabbricazione di L. 310 a quintale. Le operazioni relative alla predetta miscelazione devono essere effettuate sotto vigilanza finanziaria nel recinto delle raffinerie produttrici degli oli minerali distillati medesimi.

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 27 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it